

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

– piano del consumatore

R.G. n. 5/2021

IL GIUDICE

in persona della dott.ssa Ambra Alvano,

letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta per la decisione sull'istanza di omologa del piano del consumatore presentato da [REDACTED] e [REDACTED]

• rilevato che, con ricorso depositato l'1.06.2021 i coniugi in epigrafe indicati, in regime patrimoniale di separazione di beni, hanno chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di "piano del consumatore" redatto dall'"Organismo di composizione della crisi" nella persona del dott. Antonino Spanò;

- richiamati i precedenti provvedimenti e verbali di udienza;
- richiamato nello specifico il provvedimento del 16.3.2022 e viste le integrazioni depositate;
- Sentite le parti all'udienza fissata per l'omologa;

OSSERVA

I ricorrenti hanno depositato una proposta di composizione della crisi che prevede pagamenti così sintetizzabili: pagamento integrale delle spese di procedura; pagamento integrale del privilegiato mobiliare Banca d'Italia CAI (€1.050,00); pagamento del creditore privilegiato immobiliare al 92,169%%: ING BANK N.V. (€107.538,53); pagamento dei creditori privilegiati mobiliari all'80% : Agenzia Delle Entrate Riscossione(€10.454,03), Agenzia Delle Entrate Riscossione (€2.125,03), Hermes Servizi Metropolitan S.r.l- tributi (€8.603,75), Hermes Servizi Metropolitan S.r.l (€ 552,00), Regione Calabria Dipartimento Economia e Finanze, Settore Gestione Tassa Automobilistica (€320,38), Agenzia



Delle Entrate (€ 15.717,30); pagamento del creditore chirografario al 65%: Agenzia delle Entrate Riscossione (€ 3.156,99), Agenzia delle Entrate Riscossione (€ 753,10): IFIS NPL Investing S.p.A.(€ 36.095,48), QUINTO SISTEMA SEC 2017 S.R.L. (€ 20.152,50), BiBanca s.p.a (€ 17.951,97), Marathon SPV S.r.l(€ 8.957,48), Tower CQ S.r.l (€ 2.386,86), De Luca Service S.r.l (€ 412,76), Condominio Aurora (€981,96).

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale da effettuarsi nell'arco di circa 6 anni e 7 mesi.

Il piano si articola in:

- una prima rata di euro 7.575,71 (somma ricavata dalla messa a disposizione dei debitori unitamente alla garanzia del figlio [REDACTED] 2575,51 euro + euro 5.000,00 a garanzia tramite n. 5 assegni del valore di euro 1.000,00 cadauno).

- n. 77 rate mensili di euro 2.575,51 + n.1 rata da euro 2.478,33, strutturate con diversa decorrenza ed importo per ciascun creditore.

- La somma di 49.031,87 euro quale TFS della sig.ra [REDACTED]

È stato altresì previsto il soddisfacimento prioritario dei creditori prededucibili (l'O.C.C. verrà soddisfatto entro il 30.09.2022; il legale dei ricorrenti, entro il 30.11.2022) e il successivo soddisfacimento dei restanti creditori (dapprima i privilegiati - a partire dalla rata n. 6 - e poi i chirografari - a partire dal 2027).

L'esposizione complessiva dei coniugi ammonta ad un debito residuo pari a 304.708,67 al netto dei prededucibili (euro 324.898,53 a lordo dei prededucibili) mentre la somma che i ricorrenti propongono di pagare è complessivamente pari ad euro 257.399,98.

Ciò premesso, i ricorrenti hanno inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (sue successive modifiche ed integrazioni).

In particolare, i ricorrenti propongono di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.



Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, a seguito anche delle integrazioni richieste, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare devono ritenersi pari a 2.047,23 euro. Il reddito mensile dei coniugi ammonta ad euro 4.622,74 euro di cui 2.575,51 sono messi a disposizione del piano, mensilmente

I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i loro beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della loro famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

a. L'esposizione analitica della situazione economica dei ricorrenti.

La relazione evidenzia compiutamente l'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;

b. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

c. l'analisi circa l'evidente situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.

d. il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;

e. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

f. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

g. La piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;



h. L'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Avverso l'omologa del presente piano, si sono costituiti i creditori Condominio Aurora; Towers SCQ srl e Agenzia delle Entrate, formulando le proprie contestazioni.

Ebbene il piano proposto può essere omologato in quanto rappresenta un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita.

Va innanzitutto rilevato come dapprima gli approdi giurisprudenziali delle corti di merito (cfr. Tribunale di Napoli Nord del 18/05/2018; Tribunale di Mantova del 8/4/2018) e successivamente il legislatore, con l'introduzione dell'art. 7 bis della l. 3/2012 ad opera della l. 18 dicembre 2020, n.176 Art. 4- ter contenente *“Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti. Modifiche Legge 27 gennaio 2012, n. 3”*, abbiano chiarito che il piano del consumatore possa essere presentato anche su ricorso congiunto dei coniugi e più in generale da parte di più membri di una stessa famiglia quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune - circostanze che ricorrono entrambe nel caso di specie.

Il piano è poi strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità.

In base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dalla suddetta legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti che i ricorrenti:

- sono qualificabili alla stregua di “debitore persona fisica” che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;



- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;

- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;

- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;

- non hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;

- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Risulta, inoltre, che:

- i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 2, sono soddisfatti non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Invero, i coniugi, come innanzi indicato, risultano titolari di beni immobili il cui presumibile ricavato, in seguito alla vendita forzata, risulta notevolmente inferiore all'importo complessivo (pari ad 257.399,98) messo a disposizione dai coniugi (si v. sul punto pag. 15 dell'integrazione depositata l'8.4.2022: ove si è stimato che il ricavato della vendita sarebbe pari a circa € 73.805,43).

Il piano, per come si evince dalla relazione integrativa dell'8.04.2022, prevede subito il pagamento dei debiti prededucibili, nonché il pagamento della prima rata dei crediti privilegiati già entro il 2022. Inoltre, la ██████████ sarà il TFS, compensando il sacrificio economico sostenuto dai creditori e rendendo il piano ancora più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Giova poi precisare che, alla concessione di una dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati non osta il disposto dell'art. 8, comma 4 l. 3 del 2012. Tale principio è stato di recente chiarito dalla S.C. nella sentenza resa dalla sez. I, n.17834 del 03/07/2019, la quale ha affermato che: “ *negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la*



dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore”.

Va poi osservato che ai sensi del nuovo art. 7 n. 2 let. d-ter) l. 3/2012 introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla citata L. 18 dicembre 2020, n. 176 (ed applicabile alla procedura in oggetto in forza dell'art. 4-ter, comma 2, del medesimo D.L. n. 137/2020) la proposta del piano non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Si tratta di una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe (al contempo specificandolo) il campo di comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura, individuandoli in quelli commessi con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un *climax* ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con conseguente restringimento delle maglie di responsabilità del debitore.

Per colpa grave può intendersi qualsiasi grave negligenza del debitore nell'indebitarsi, perimetrata in negativo dal concetto limitrofo di colpa lieve che, a seguito dell'intervento riformatore, ha perso rilevanza.

La malafede, in questo contesto, può intendersi come un qualcosa in più della colpa grave, connotando un comportamento caratterizzato dalla consapevolezza anche della sicura lesione dell'interesse creditorio conseguente alla condotta posta in essere.

Infine, gli atti in frode possono essere definiti come quella categoria multiforme di comportamenti non tipizzati, dolosamente preordinati a pregiudicare le ragioni dei creditori. Si considerano rilevanti tutti gli atti, i comportamenti e le iniziative idonei, sul piano oggettivo a pregiudicare il consenso informato dei creditori e connotati, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza di tale potenziale



pregiudizio (tra tali atti si ritiene in dottrina che possano ricondursi esemplificativamente (ma non solo) quelle attività di occultamento o dissimulazione dell'attivo, di dolosa omissione di crediti e di esposizione di passività insussistenti, indicati dall'art. 173 l. fall. in tema di concordato).

Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Infatti, il reddito negli ultimi anni si è drasticamente ridotto per cause a loro non imputabili, sussistendo la capacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni nel momento storico in cui le contraevano essendo la condizione di sovraindebitamento stata causata dalla concomitanza di vari fattori, quali il sopravvenuto stato di malattia della madre della sig.ra [REDACTED] e la perdita del lavoro del sig. [REDACTED].

Neppure sono emersi elementi che possono far ritenere che siano stati attuati atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

Nulla quaestio per ciò che concerne l'asserita infalciabilità del credito oggetto di cessione del quinto. All'uopo, occorre infatti sottolineare che il Legislatore della riforma ha inteso dipanare ogni possibile dubbio sull'effettiva inopponibilità della cessione del quinto al sovraindebitamento, stabilendo all'art. 8 co. 1 bis l. 3/2012 che la *"proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio"*.

E' stato dunque espressamente codificato l'orientamento espresso negli anni dalla giurisprudenza di merito, favorevole alla inclusione nel piano del consumatore e conseguente possibilità di ristrutturazione dei crediti già oggetto di cessione del quinto.

Peraltro, va dato atto che il tribunale di Livorno ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della citata norma nella parte in cui sembrava



irragionevolmente limitare la possibilità di falciatura o ristrutturazione ai soli debiti derivanti da cessione volontaria del quinto, non disciplinando l'ipotesi di assegnazione all'esito di procedura esecutiva presso terzi e, dunque di cessione cd. coattiva e che la Corte costituzionale invocata è intervenuta con decisione del 10 marzo 2022 n.65, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 comma 1 bis l. 3/2012 volta a parificare le sorti delle cessioni coattive del credito a quelle delle cessioni volontarie (in particolare si legge in detta pronuncia: *“è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata. La norma, così ricostruita, dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum. Al contempo, essa è conforme al canone dell'interpretazione sistematica, là dove si coordina con le disposizioni codicistiche sopra menzionate (supra punto 7.2.1.), che fanno discendere dal provvedimento giudiziale di assegnazione del credito il medesimo effetto traslativo che può scaturire da una cessione volontaria”*).

Per quanto concerne l'individuazione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, la S.C. ha più volte sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio); né si rinvengono peraltro indicazioni chiarificatrici della questione nelle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in merito alla nuova configurazione dell'istituto (c.d. ristrutturazione dei debiti e concordato minore).

Nonostante parte della giurisprudenza di merito abbia ritenuto opportuno colmare questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore introducendo accanto ai limiti di ammissibilità del piano specificatamente previsti dalla normativa anche il limite implicito della durata



massima del piano che è stato individuato in 5/7 anni in analogia con quanto elaborato per le procedure concorsuali; la S.C. ha tuttavia rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5/7 anni.

Tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure ex Legge 3/2012, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. seconda *chance*, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento (Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 27544/2019, ma si v. anche in tal senso *ex multis*, Tribunale di Catania 27.04.2016;; Tribunale di Cuneo 03.03.2018; Tribunale di Livorno 8.11.2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14.02.2017; Tribunale di Napoli ordinanza 14.11.2017).

Tanto premesso, nel caso specifico il piano proposto – consegnato lungo un periodo di 6 anni e 7 mesi – ha una durata assolutamente nella media e rappresenta un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire ai consumatori un dignitoso tenore di vita, anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*.

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da [REDACTED] e [REDACTED]

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti;

Il divieto per i debitori di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;



che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

ATTRIBUISCE

- all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

- **ORDINA**

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 26.06.2022

Il Giudice

Dott.ssa Ambra Alvano

